

# COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo Estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

## CAVA "VIA REVERBERI - AREA SUD 1"

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

### PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

OGGETTO:

#### PROPOSTA DI CONVENZIONE

DATA:

09/05/2022

COMMITTENTE:



**EMILIANA  
CONGLOMERATI**

Via A. Volta n. 5 - 42123 Reggio Emilia (RE)

Monti Marco  
EMILIANA  
CONGLOMERATI S.p.A.  
Via A. Volta n. 5  
42123 REGGIO EMILIA  
C.F. - P.IVA 02503180354

PRATICA:

21-113i

RELAZIONE:

**08i**

PROGETTO:

**Ing. Simona Magnani**

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)  
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu  
P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M51462J

COLLABORATORI:

**Arch. I. Lorenzo Ferrari**

Strada Vaciglio Sud n. 1123 - 41126 Modena (MO)  
Cell: 349/5797904 - Pec: lorenzo.ferrari@archworldpec.it  
P.IVA: 02984400362 - CF: FRFLNZ74D27F257R

FILE: 21-113-PCS-Cartigli.dwg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA  
PER LA CAVA DENOMINATA "VIA REVERBERI – AREA SUD 1"  
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 "SALVATERRA"  
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia privata" e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come "COMUNE", con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5;

PREMESSO

1. che la ditta "EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A." in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione SUAP n. \_\_\_\_\_ ha presentato al Comune istanza di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi della L.R. 4/2018 e contestuale domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "VIA REVERBERI – AREA SUD 1" per l'estrazione di ghiaia e sabbie alluvionali nonché ogni altro titolo abilitativo necessario tramite l'avvio della procedura di rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo (PAU);
2. che in data \_\_\_\_\_, la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. ha provveduto a trasmettere al Comune di Casalgrande nuova documentazione progettuale al fine di adeguare il progetto in ragione del regime di salvaguardia di pianificazione scattato all'atto di adozione della "Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali" richiamato al successivo punto 8;
3. la competente Conferenza dei Servizi ha esaminato, ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 4/18 e s.m.i., la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici ed amministrativi, esprimendo il proprio parere con verbale conclusivo di cui all'atto \_\_\_\_\_;
4. Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. Emilia Romagna n.4/18 il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
5. che con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato rilasciato il provvedimento unico autorizzativo (PAU) che include i seguenti pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta:
  - a. Provvedimento di V.I.A.

- b. Parere Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia n. \_\_\_\_\_
  - c. Parere ARPAE: atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - d. Parere AUSL: atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - e. Parere Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - f. Parere Sovrintendenza archeologica: atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - g. Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii: atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - h. Nulla osta acustico atto: n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - i. Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e ss.mm.ii
6. che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011;
  7. che il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
  8. che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la "Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali", in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;
  9. che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 9, mappali 153parte, 154parte, 700parte, 852parte, e confina a sud e parzialmente ad est e ovest con ragioni Ditta intestata, parzialmente ad est con ragioni Rompianesi/Tagliati e ragioni Elietto, a nord con ragioni Sig.ri Cottafava, parzialmente a sud-ovest con ragioni Ghinelli/Longagnani;
  10. che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio della cava deriva titolo di proprietà;
  11. che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;
  12. che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione e/o manutenzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attività;
  13. che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
  14. che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

15. -che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
16. che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
17. - che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Fascicolo 1 – Documentazione amministrativa;

Fascicolo 2 – Relazione Geologica-Idrogeologica

Fascicolo 3i - Relazione Tecnica

Fascicolo 4i - Relazione Agrovegetazionale-Progetto di Sistemazione Vegetazionale

Fascicolo 5i - Computo metrico estimativo

Fascicolo 6 - Documentazione fotografica

Fascicolo 7i – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Fascicolo 8i – Proposta di convenzione

Tavola 1i – “Corografia” (Scala 1:10.000);

Tavola 2i – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”

Tavola 3i – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale aree intervento e disponibilità”;

Tavola 4i – STATO DI FATTO – “Planimetria dei vincoli”

Tavola 5i - PROGETTO – “Planimetria delle opere preliminari”;

Tavola 6i – PROGETTO – “planimetria di minimo e massimo scavo”;

Tavola 7i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 8i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 9i – PROGETTO – “sezioni 1- 2 - 3a e 3b minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 10i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo e massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 11i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo e massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 12i – PROGETTO – “sezioni 1- 2 - 3a e 3b minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I

### **ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

#### **Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA**

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 35.605 mq, di cui 23.765 mq oggetto di escavazione e mq 11.075 per aree di servizio, derivanti complessivamente anche

dalla riduzione dei franchi di rispetto delle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del DPR 128/59 corrispondenti ad una superficie derogata di 12.635 mq.

## **Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE**

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 254.398 mc così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione.

## **Art. 3 – LAVORI DI COLTIVAZIONE**

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

b) la profondità massima raggiungibile è di mt. -18 rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della ditta alla presenza del tecnico comunale (od altra persona incaricata) sig. .... conformemente alla profondità prevista all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente;

c) conformemente a quanto stabilito all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E., gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + mt. 1,5 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal P.A.E., la ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

e) installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione, di 1 piezometro a monte della realtà estrattiva; in tal caso la ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al

succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova i rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

#### **Art. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

#### **Art. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

### TITOLO II

#### **TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

#### **Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI**

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, al Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia, e alla A.U.S.L. competente, nominando il direttore dei lavori ed il sorvegliante.



### **Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

### **Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. n° 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

### **Art. 9 - TARIFFE**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alla tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R. citata.

### **Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia finanziaria complessivamente di € 1'270'793.72, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €1.236.804,12 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 5i), di cui 969.995,51 € per sistemazione morfologica, 43.778,36 per sistemazione vegetazionale, oltre a 223.030,25€ di I.V.A.;
- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato, è definito nel successivo articolo 10;
- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituita a mezzo di \_\_\_\_\_ (fidejussione bancaria) contratte in data \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 16 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto d) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

#### **Art. 10 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI**

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € 33.989,60 (iva compresa 22%) pari al 100% della spesa presunta per manutenzione e monitoraggi ambientali post-esercizio, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 5i); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE**

Lo svincolo della 1° fidejussione di cui all'art. 10 è regolato come segue:



a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Lo svincolo della 2<sup>a</sup> fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI**

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### **Art. 13 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - DANNI**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere

opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

#### **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

#### **Art. 15 - CONCESSIONE EDILIZIA**

Per l'esercizio dell'attività non è necessaria la concessione edilizia previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dalla LR. 15/2018, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR 380/2001. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata Legge regionale 15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 16 - MANCATO PAGAMENTO ONERI**

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi,) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### TITOLO III°

#### **CONTROLLI**

##### **Art. 17 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

#### **Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari

### TITOLO IV°

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 20 - VARIANTI**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

#### **Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

#### **Art. 22 - DEROGHE EX ART. 104, D.P.R. N° 128/59**

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, sono subordinatamente al preventivo rilascio della specifica autorizzazione provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

#### **Art. 23 - SISTEMAZIONE FINALE**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 24 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

**Art. 25 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

**Art. 26 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

**Art. 27 - EVENTUALE PESATURA INERTI**

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

**Art. 28 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

**Art. 29 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

**Art. 30 - CONTENZIOSO**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

#### **Art. 31 - SANZIONI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.